

**COMMISSIONE VI**  
**FINANZE E TESORO**

38.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

### INDICE

	PAG.
<b>Missione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	487
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2210) . . . . .	487
PRESIDENTE . . . . .	487, 488, 494 495, 499, 503, 504, 513
ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i> . . . . .	491, 492, 493
AZZARO . . . . .	489, 490, 494, 513
BERNARDINI . . . . .	498, 499, 513
D'ALEMA . . . . .	508, 509, 513
FIANDROTTI . . . . .	490, 510
GARZIA . . . . .	497, 499
GOTTARDO . . . . .	501, 502
MINERVINI . . . . .	511, 513
RUBBI EMILIO, <i>Relatore</i> . . . . .	492, 502, 505, 509
SANTAGATI . . . . .	488, 489, 490, 492 494, 495, 498, 512, 513
VENANZETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	498, 502, 503, 504

La seduta comincia alle 19.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

#### Missioni.

PRESIDENTE. Comunica, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, che il deputato Spaventa è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (*Approvato dal Senato*) (2210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conferimenti al capitale e

al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche», già approvato dal Senato nella seduta dell'11 dicembre 1980.

Ricordo che nella seduta del 21 gennaio era stata chiusa la discussione sulle linee generali con le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

#### ART. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di lire 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di lire 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di lire 56.829.040.000 per l'anno 1982.

SANTAGATI. L'articolo 1 rappresenta un punto fondamentale ai fini dell'applicazione delle successive norme del disegno di legge e pertanto, prendendo la parola su questo articolo, colgo l'occasione per svolgere alcune considerazioni di carattere generale e manifestare le perplessità del gruppo del MSI-destra nazionale in ordine a questo provvedimento.

Da parte nostra non escludiamo la prospettiva di una ricapitalizzazione dei vari istituti di credito, ma vorremmo fare presente che essa non deve avvenire soltanto in un contesto « passionale » e quindi suscettibile di una valutazione non globale delle reali esigenze. Sarebbe cioè necessario un provvedimento che consentis-

se di acquisire, sulla base di una valutazione più puntuale, elementi sufficientemente precisi.

Così stando le cose, nella prospettiva che alcuni nodi potranno sciogliersi nel corso dell'esame degli articoli, lo accoglimento delle posizioni che avremo modo di esprimere potrebbe consentire da parte nostra un giudizio finale il meno problematico ed il meno severo possibile.

Se invece il testo dell'articolato dovesse essere approvato così come pervenuto dal Senato, bisognerebbe avere la lealtà di riconoscere che non è con questi sistemi e con queste formule che si possono affrontare e risolvere così delicati problemi.

Per quanto riguarda gli aumenti di capitale degli istituti ed enti di credito di diritto pubblico, riteniamo che se una certa logica può essere condivisa per quanto riguarda la Banca Nazionale del Lavoro, il discorso è completamente diverso per le tre banche meridionali. Sappiamo quale sia la situazione del Banco di Napoli e quali siano le perplessità e le incertezze che la conduzione di questo istituto ha provocato; né sono meno note le difficoltà degli organi direttivi del Banco di Sicilia, la *vacatio* e la *prorogatio* che li hanno contraddistinti e che rendono gravido di incognite il futuro di questo istituto. Le stesse considerazioni problematiche sorgono per il Banco di Sardegna.

Quindi è tutta una problematica che investe, sia pure in maniera diversa, i quattro istituti, in maniera meno negativa la Banca Nazionale del Lavoro, per la peculiarità della sua funzione istituzionale, ma preoccupante, sia pure con diverse angolazioni, per i tre Banchi meridionali, per cui ci auguriamo che si possa pervenire a qualche mutazione positiva tale da consentirci di esprimere un giudizio non del tutto negativo nel corso della discussione dei successivi articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982 per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché quelle occorrenti per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno desinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

L'onorevole Azzaro ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire il secondo alinea con il seguente:* « Banco di Sicilia: lire 90 miliardi, di cui lire 35 miliardi nel-

l'anno 1981, lire 55 miliardi nell'anno 1982 »; (2. 2).

Il relatore, onorevole Rubbi Emilio, ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole:* « quelle occorrenti », *con le parole:* « le linee direttive da rendere operanti entro il 31 ottobre 1981 » (2. 1).

AZZARO. Gli elementi cui mi riferò sono stati ampiamente riferiti nel corso della discussione al Senato e sono a conoscenza del Governo. Nell'emendamento che ho presentato si prevede che la quota di ricapitalizzazione assegnata al Banco di Sicilia sia aumentata da 42 a 90 miliardi, perché la gestione dei mezzi propri venga proporzionata al credito che tale Banco effettivamente somministra e perché vi sia proporzione tra la ricapitalizzazione del Banco di Napoli e quella del Banco di Sicilia. Nel disegno di legge si stabiliscono 141 miliardi per il Banco di Napoli e 42 per quello di Sicilia, mentre i mezzi propri, se non ricordo male, sono: 116 miliardi per il Banco di Sicilia e appena 147 per quello di Napoli. Pertanto, non esiste proporzione fra le due ricapitalizzazioni.

Il Banco di Sicilia, che è un istituto di credito che opera in Italia, specialmente in Sicilia, ha bisogno di aumentare il proprio volume di credito: questa potrebbe essere l'occasione per consentire all'istituto di raggiungere quell'obiettivo.

Nell'emendamento si ripartisce la ricapitalizzazione in due periodi: lire 35 miliardi nell'anno 1981 (nel provvedimento si prevedono invece 15 miliardi nel 1980 e 20 nel 1981), e 55 miliardi nel 1982. Mi auguro che il Governo possa accogliere lo emendamento; nel caso in cui questo non fosse possibile, vorrei conoscerne le motivazioni.

SANTAGATI. Per quanto riguarda la questione di principio, e cioè la proporzione fra il Banco di Napoli e quello di Sicilia, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Azzaro, nel senso che si tratta di un principio di giustizia.

Pertanto, se la situazione di liquidità del Banco di Napoli è di 147 miliardi, come indicato dall'onorevole Azzaro, non vedo perché, essendo la situazione di liquidità del Banco di Sicilia di 116 miliardi, non si debba creare questo equilibrio. Dato che il Banco di Sicilia non opera soltanto in questa regione, ma nel Mezzogiorno d'Italia, non capisco perché si dovrebbe creare questa *impar condicio* fra i due istituti di credito, entrambi aventi gli stessi requisiti degli istituti di credito di diritto pubblico, così come una tradizionale area di impegno e di operatività, mettendo implicitamente proprio il Banco di Sicilia in condizioni di sfavore rispetto al Banco di Napoli, e senza una valida motivazione, perché non si può dire che il Banco di Sicilia disponga di mezzi inferiori rispetto al Banco di Napoli.

Mi sembrerebbe quindi un criterio obiettivo prevedere anche una diminuzione della ricapitalizzazione del Banco di Napoli in proporzione all'aumento stabilito per il Banco di Sicilia. Volendo fare un calcolo approssimativo, i 42 miliardi per il Banco di Sicilia corrisponderebbero a 50 miliardi per il Banco di Napoli; mantenendo quindi i 42 miliardi per il Banco di Sicilia, si dovrebbe ridurre di circa 50 miliardi il capitale per il Banco di Napoli.

Se invece dovesse prevalere il criterio di non modificare la cifra di 141 miliardi per il Banco di Napoli, allora chiederei la votazione per divisione del testo: approvando la somma stabilita per il Banco di Napoli, penso che per ragioni di obiettività i colleghi non si debbano opporre all'aumento proposto dall'onorevole Azzaro per il Banco di Sicilia.

Infine, vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Azzaro che, essendo il proponente dell'emendamento, presumo abbia compiuto una riflessione sulla distribuzione delle somme: come mai si dovrebbe rinunciare ai 15 miliardi per l'anno 1980? È vero che il 1980 è finito, però è altrettanto vero che ad esso si fa riferimento per tutti e tre i Banchi: di Napoli, di Sicilia e di Sardegna. Qui vi può essere una ragione di bilancio: trattandosi di somme

già stanziata nel bilancio, non si vede perché queste debbano andare a finire nei residui. Pertanto, dato che già vi sono le poste di bilancio, non capisco il motivo per cui si debba rinunciare a queste somme che già sono acquisite e che, qualora venissero approvate per legge, sarebbero immediatamente impegnabili.

Quindi pongo un interrogativo, non ne faccio una questione di principio. Se è possibile tenere ed utilizzare queste somme, ebbene, teniamocene!

Si tratterebbe pertanto di dividere la differenza tra il totale di 92 miliardi, meno i 15 per il 1980, pari a 77 miliardi, tra il 1981 ed il 1982 rispettivamente nella misura di 50 e 27 miliardi; la differenza per il 1981 tra la mia proposta e quella dell'onorevole Azzaro sarebbe soltanto di 5 miliardi, mentre si avrebbe un carico organicamente meglio ripartito.

FIANDROTTI. Il gruppo socialista è favorevole all'emendamento dell'onorevole Azzaro.

Vorrei, tuttavia, un chiarimento da parte del Governo: il riferimento continuo all'anno 1980 è ancora compatibile? Si possono accreditare le somme al 1980? Non sarebbe il caso di aggiornare i periodi al 1981, 1982 e 1983?

SANTAGATI. Anch'io vorrei fare una domanda al Governo. L'articolo 15 andrebbe mantenuto o modificato? Tale articolo, infatti, prevede la ripartizione dell'onere in 150 miliardi per il 1980 ed in 205 miliardi per il 1981.

AZZARO. Ho presentato l'emendamento, che condensa in una sola voce i due stanziamenti per il 1981 ed il 1980, perché, visto che questo provvedimento è stato approvato dal Senato l'11 dicembre 1980, cioè in vigore del bilancio 1980, oggi si rende opportuna una modifica dell'articolo 2. Si tratta infatti di somme che le banche non possono utilizzare per l'espansione del credito, perché il 1980 è finito e non credo che altrimenti si potrebbero utilizzare retroattivamente se non come residui.

L'emendamento quindi tende a mettere a disposizione del Banco di Sicilia, ai fini della ricapitalizzazione, 15 miliardi (che sarebbero destinati al 1980) più 20 miliardi; la somma, cioè 35 miliardi, sarebbe tutta utilizzabile nel 1981.

ANDREATTA, *Ministro del tesoro*. Il Governo considera questo provvedimento rispondente ad una filosofia di politica economica, quella dei conferimenti, che non intende perseguire per il futuro. Il Governo, in altri termini, considera importante, in un periodo di rapida crescita degli aggregati monetari del sistema creditizio, un rafforzamento dei mezzi propri, che non viene dato (né nelle banche pubbliche, né in quelle private) dall'autofinanziamento. È un problema, questo, su scala mondiale.

Si ritiene che la formula giuridica dell'istituto di diritto pubblico non debba impedire la utilizzazione del ricorso al mercato per la capitalizzazione di queste banche; non si vede perché un mercato che dimostri una profonda attenzione alle emissioni di titoli rappresentativi di beni reali sia costretto ad accettare emissioni di buoni del tesoro perché lo Stato, a sua volta, sottoscriva il capitale di questi enti.

Il maggiore pericolo inflazionistico per il paese è la scarsità di flottante, di case, di terreni, di azioni e porta ad una domanda estremamente forte, da parte dei risparmiatori, di investimenti reali.

Il Governo è intenzionato a provvedere con un disegno di legge che permetterà una modifica degli statuti delle banche di diritto pubblico in modo che esse, senza perdere la loro natura giuridica, possano collocare in borsa quote di proprietà. Per altro, lo stesso legislatore che ha creato tali istituti, come nel caso della Banca nazionale del lavoro, ha previsto la partecipazione di una serie di enti pubblici o di privati al capitale di queste banche.

Il disegno di legge oggi all'esame della Commissione risponde a determinate necessità del momento, cioè alla costituzione di consorzi ed al necessario obiettivo del rafforzamento delle strutture patrimoniali di alcuni istituti, anche se il Governo

non ritiene che la via del bilancio dello Stato sia la più opportuna perché contrasta la sana tendenza del mercato che desidera non buoni del tesoro ma quote rappresentative di proprietà reali.

Circa le proporzioni tra il rifinanziamento del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, mi sembra superfluo scomodare principi astratti di giustizia. Se esaminiamo i mezzi propri in relazione agli impieghi dei due Banchi, notiamo che attualmente il Banco di Sicilia, rispetto all'attività e agli impieghi, risulta più capitalizzato del Banco di Napoli. Poi, la gestione, che spesso è stata criticata, del Banco di Napoli ha portato ad un portafoglio di impieghi caratterizzato da un maggior peso di cartello per il consolidamento dei debiti dei comuni e ad una maggiore rischiosità delle posizioni con i clienti.

Tenuto conto di questo, quando al Senato si è proposto di non ricapitalizzare l'ISVEIMER e di utilizzare quei mezzi per aumentare la ricapitalizzazione del Banco di Napoli, il Governo ha ritenuto opportuno accedere a tale richiesta perché, considerando la posizione di partenza e la situazione patrimoniale del Banco di Napoli, sembrava fosse più opportuno concentrare i mezzi in quella direzione. Ho affermato che con i futuri provvedimenti, ma soprattutto con le modifiche istituzionali che permetteranno il ricorso al mercato, la capitalizzazione del Banco di Sicilia, presentando minore urgenza, potrà essere affrontata in quella sede. Lo stesso vale per gli altri emendamenti che sono stati presentati, come lo furono anche al Senato.

Per quanto concerne gli istituti di mediocredito, lo Stato solo in alcuni casi ha agito in funzione promozionale, partecipando al capitale proprio degli istituti di mediocredito di alcune regioni italiane, non di tutte. In ogni caso, la sua posizione è minoritaria in tutti questi istituti. Direi che per quelli dell'Italia centrale, per cui in particolare è stato richiesto un intervento di sottoscrizione del capitale, la posizione dello Stato è relativamente più alta e copre circa il 30-35 per cento rispetto a quella per gli altri istituti che è dell'ordine del 15-20 per cento. Riteniamo

che il sistema bancario locale possa sostenere lo sviluppo dei mezzi propri di questi istituti e possa integrarsi meglio con essi, per cui il Tesoro non ha intenzione di partecipare alla sottoscrizione, per altro modesta nelle dimensioni quantitative, di aumenti di capitale effettuati da questi istituti. La sua quota diminuirà e contemporaneamente aumenterà quella delle partecipazioni bancarie, perché ci sembra che questa distinzione troppo netta fra istituti di credito industriale e sistema bancario costituisca un pericolo. Pertanto, pur nel rispetto dell'autonomia funzionale del mediocredito, una maggiore presenza e penetrazione delle banche partecipanti ci sembra un dato da sollecitare.

Da questo punto di vista, con dispiacere, perché comprendo l'intenzione dei proponenti, non sarei favorevole ad accettare emendamenti relativi all'aumento della partecipazione del Tesoro al capitale degli istituti di mediocredito. Infatti, si tratta di regioni, quelle dell'Italia centrale, in cui vi è un attivo sistema bancario locale, che ha i mezzi patrimoniali per aumentare la sua partecipazione al capitale di questi istituti.

Vorrei chiedere, in particolare all'onorevole Azzaro, di valutare l'argomento che ho addotto circa le dimensioni diverse che tuttavia portano ad un risultato finale abbastanza simile: 215 miliardi di mezzi patrimoniali del Banco di Napoli e 176 miliardi del Banco di Sicilia, a fronte di attività di 12 mila miliardi del Banco di Napoli e di 8 mila miliardi del Banco di Sicilia (sono quindi due terzi), mentre il punto di partenza dei mezzi patrimoniali è soltanto del 15-20 per cento, e precisamente del 15 per cento inferiore per il Banco di Sicilia. Diverso è stato il successo degli amministratori di questi due istituti; maggiori preoccupazioni desta la situazione patrimoniale del Banco di Napoli, per cui mi sembra che vi siano argomenti per mantenere la proposta del Senato. Vi chiederei soprattutto di valutare che, con gli attuali saggi di inflazione, necessità di ricapitalizzazioni si presenteranno con frequenza nel tempo e che, date le condizioni del bilancio, occor-

re cercare canali alternativi per la ricapitalizzazione di questi istituti. In proposito mi sembra un atto di saggezza rafforzare quell'istituto che per la sua storia è più debole, con questo che dovrebbe essere lo strumento della ricapitalizzazione pubblica. Questi stanziamenti non consideriamoli come quelli per l'edilizia popolare, che debbono essere misurati con una proporzione agli abitanti di una regione, ma come un'operazione collegata alle molteplici dimensioni delle strutture patrimoniali dei diversi istituti. Da questo punto di vista mi pare che sia opportuna la decisione di concentrare mezzi sul più debole di essi.

SANTAGATI. E per quanto riguarda il rilievo sull'anno 1980, qual è il suo pensiero?

ANDREATTA, *Ministro del tesoro*. Mi sembra che uno stanziamento di fondo globale dell'esercizio precedente, per il quale si perfezioni prima del 31 dicembre un disegno di legge, non comporti alcun problema.

SANTAGATI. Allora la mia tesi è valida, perché si tratta di somme già stanziare.

RUBBI EMILIO, *Relatore f.f.* L'emendamento Azzaro si riferisce al *quantum* di ricapitalizzazione del Banco di Sicilia, mentre l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1 del gruppo comunista riguarda la partecipazione del Tesoro alla ricapitalizzazione dei mediocrediti dell'Italia centrale. Anche l'altro ramo del Parlamento ha discusso su questi problemi. Indubbiamente possono sussistere motivi per sostenere l'opportunità di una più ampia ricapitalizzazione del Banco di Sicilia. Non me ne vorranno i colleghi e amici siciliani se il relatore, con malizia, fa l'ipotesi che tale necessità sia emersa con maggiore rilevanza nel momento in cui si è proceduto alla lettura del *quantum* di ricapitalizzazione del Banco di Napoli, quasi ad invocare — è comunque del tutto legittimo — problemi di equità in questo tipo di tematica. È

pur vero — mi pare sia stato ricordato nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento — che da parte del Banco di Sicilia (mi corregga l'onorevole Azzaro se non sono preciso) non si perorò una più sensibile ricapitalizzazione e solo in un successivo momento, tenuto conto anche degli interventi che opportunamente il Banco svolgeva a medio e a lungo termine, questo si è attivato per richiedere una più cospicua ricapitalizzazione. Ma evidentemente non intendo entrare tanto nel merito perché i pareri hanno legittimamente tutti una loro specifica portata ed uno specifico rilievo.

Le osservazioni del ministro Andreatta in ordine alle condizioni di fatto nelle quali si vengono a trovare le due banche — seppure una delle due ha potuto ottenere risultati più favorevoli rispetto all'altra — indubbiamente nel breve termine, quello cioè in cui siamo chiamati a deliberare, rivestono una notevole importanza.

Vorrei ora riprendere un ragionamento che già avevo affrontato nella relazione e che questa sera, più autorevolmente, ha ripetuto il ministro. Necessità di ricapitalizzazione sorgeranno con frequenza maggiore di quella che potremmo auspicare, in relazione al fatto che gli aggregati (investimenti più depositi) non potranno non risentire degli alti tassi di inflazione cui il nostro paese è tutt'ora sottoposto. Sicché è del tutto logico che in tempi futuri saremo chiamati ad intervenire per consentire la ricapitalizzazione di altri enti e quindi per assicurare quei limiti di solvibilità che consentano ai nostri istituti di credito di mantenere quella immagine necessaria soprattutto nel momento in cui la concorrenza si fa più pressante dopo il recepimento della direttiva CEE.

Il ragionamento che mi ero permesso di sottoporre all'attenzione della Commissione e che il Ministro ha con forza ribadito è che altre vie possono essere percorse per assicurare l'aumento dei capitali e comunque dei patrimoni dei nostri istituti di credito. La figura giuridica di istituto di diritto pubblico, necessaria per rispondere alle effettive esigenze dell'efficienza e della vigilanza, non può costituire

un impedimento per un realistico ricorso al mercato.

Il provvedimento al nostro esame, quindi, non si inquadra nel presente quanto, piuttosto, nell'immediato passato, anche in considerazione del fatto che questa capitalizzazione che il Parlamento ritenne di non effettuare per intero nel momento in cui si era alla vigilia di necessari interventi degli istituti di credito meridionali nei consorzi di sostegno — uso questo termine eufemistico — delle imprese chimiche.

Partanto, se da un lato si ritiene che debba essere aumentata l'entità del flottante come garanzia del mantenimento di una determinata propensione al risparmio e come garanzia di poter offrire ai risparmiatori anche titoli rappresentativi di effettive quote di proprietà, si è dall'altro rilevato che occorre approfondire il tema della modifica degli statuti degli enti di diritto pubblico, strumento necessario per il raggiungimento degli obiettivi prima esposti.

Ritengo quindi di poter invitare i presentatori degli emendamenti a ritirarli, senza con questo voler scalfire i loro ragionamenti.

Per quanto attiene l'emendamento 3.0.1, concernente la ricapitalizzazione degli istituti di mediocredito dell'Italia centrale, intese le dichiarazioni rese dal ministro, proporrei di acquisirlo in termini più « elastici », atteso che i « tempi nuovi » necessari sono sempre, di fatto, transitori e quindi si rendono opportuni interventi resi a raccordare l'un tempo all'altro. Anche alla luce della discussione intercorsa al Senato, mi parrebbe di poter mantenere la fiducia che da parte del Governo non si trascurerà di porre in essere tutte quelle iniziative che sono necessarie per garantire la ricapitalizzazione con la partecipazione maggioritaria degli enti partecipanti.

Con questi chiarimenti credo di aver espresso, mi auguro con chiarezza, il mio punto di vista.

ANDREATTA, *Ministro del tesoro*. Sull'ultimo punto sollevato dal relatore, vor-

nei dire che l'impegno del Governo sarà di convincere il sistema bancario a partecipare agli istituti di mediocredito. Ove questo non fosse possibile, ricorrerà al Parlamento chiedendo l'autorizzazione ad effettuare la propria quota di ricapitalizzazione.

Vorrei però osservare che per gli ultimi istituti costituiti non c'è partecipazione del tesoro e che per i tre istituti delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio la quota del tesoro è rispettivamente del 29, del 36 e del 31 per cento del capitale; per gli istituti del Trentino e del Veneto tale quota è del 15 e del 16 per cento. Zero la quota negli istituti del Mezzogiorno.

Quindi, da un lato l'impegno ad esercitare una funzione di persuasione sui direttori degli istituti perché la capitalizzazione avvenga e la funzionalità sia garantita con il ricorso *in extrema ratio* (accetto il consiglio del relatore) ad interventi legislativi, ove questo non fosse possibile per ragioni serie e non per negligenza degli amministratori.

Il relatore ed io abbiamo accennato all'opportunità di una modifica degli statuti, ma il Governo non si sente di apportare un cambiamento di qualche significato agli ordinamenti degli istituti pubblici senza un serio dibattito parlamentare. Per questo motivo sottolineo l'opportunità (mi permetto di dare un suggerimento al presidente) che la Commissione compia audizioni di dirigenti di questi istituti pubblici per conoscere il loro punto di vista, dopodiché essa potrà affrontare i provvedimenti che avrò l'incarico di proporre.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Santagati ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Azzaro 2. 2.

*Al primo comma sostituire il secondo alinea con il seguente: « Banco di Sicilia: 90 miliardi di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 45 miliardi nell'anno 1981 e lire 30 miliardi nell'anno 1982 ». (2. 3).*

Onorevole Azzaro, tenendo presenti le considerazioni svolte dal relatore e dal

ministro, ritiene che l'emendamento 2. 2 potrebbe essere ritirato?

**AZZARO.** Se la morale evangelica avesse corso in Commissione, credo che le osservazioni del ministro e del relatore non farebbero una grinza e questi avrebbero sicuramente ragione se la parabola del figliol prodigo potesse essere applicata a questo caso. Però, in questa occasione sono per il figliolo che è rimasto a casa e ha continuato a lavorare, mentre qui si premia il figliol prodigo. Mi rendo conto che è uno stato di necessità dovuto ai dati che il ministro ci ha esposto, ma questa situazione non è dipesa dal corso degli astri, ma da un'attività degli amministratori del Banco di Napoli per cui si è arrivati ad uno stato di emergenza tale da costringere il Governo a prendere quella determinazione.

Prendo atto di quanto è stato detto dal ministro e dal relatore, però mi lamento per il fatto che il Banco di Sicilia, che ha bene amministrato proprio per le ragioni illustrate dal ministro, venga alla fine penalizzato. Mi rendo conto però delle osservazioni *a latere* fatte su questo argomento e mi persuade l'ultima svolta dal ministro, e cioè di giungere ad una modifica degli statuti degli istituti di credito per consentire una ricapitalizzazione per un'altra strada — è questa la cosa importante —, in modo che un istituto di credito che sia nella condizione di potersi espandere lo possa fare con una propria determinazione e deliberazione senza attendere quel conferimento che, se non dovesse arrivare in tempo, produrrebbe un danno all'espansione economica ed al raggio di azione in cui l'istituto opera.

Pertanto, tenendo conto anche dell'impegno assunto di promuovere *hearings*, dichiaro di ritirare l'emendamento.

**SANTAGATI.** Faccio mio l'emendamento ritirato dal collega Azzaro per la parabola evangelica che volgarizzo, in termini laici, non religiosi, nella storia della formica e della cicala. Non si capisce perché si debba premiare la cicala spen-

dacciona e canterina e non invece una banca che, per le autorevoli dichiarazioni rese dal ministro poc'anzi, ha posto in essere una politica oculata.

Poi vi è un discorso da fare non solo laico ma anche loico. Ella, signor ministro, con tutto il rispetto dovuto alla sua autorità non solo ministeriale, perché è un cittadino al di sopra di ogni sospetto ministeriale, dal punto di vista tecnico-giuridico, ha dichiarato che il Governo non ha più propensioni per ulteriori ricapitalizzazioni. Approvo questo linguaggio anche perché è una questione che da tempo abbiamo sostenuto anche in altre sedi, per cui non considero più accettabile la scappatoia che ella con garbo, e con ancora maggiore diplomazia, ha voluto fare intravedere per una ricapitalizzazione che oggi esce dalla porta, ma che si sperebbe poi, *res melius perpensa*, di far rientrare dalla finestra. Preferisco infatti affrontare il discorso subito anche perché è di piena attualità.

Ho fatto mio l'emendamento Azzaro perché altrimenti il subemendamento da me presentato sarebbe caduto. Questo si muove in una particolare ottica, che è un po' quella di natura di bilancio che lo stesso ministro ci ha segnalato dicendo che le somme per il 1980 restano, per cui ho previsto 15 miliardi nel 1980, 45 nel 1981 e 30 nel 1982. Anche qui vi è una proporzione rispetto alla distribuzione temporale della ricapitalizzazione fatta per il Banco di Napoli, perché questo avrà 56 miliardi nel 1980 e altrettanti nel 1981 (in totale 112 miliardi), mentre nel 1982 solo 29 miliardi: grosso modo un quattro quinti per i primi due anni e un quinto per il terzo anno.

Per il Banco di Sicilia, in virtù delle dichiarazioni rese dal ministro secondo cui non vi è né l'urgenza né la necessità, per la più oculata politica finanziaria perpetrata e consumata, di dover attingere alla liquidità, faccio un rapporto più basso: nei primi due anni 60 miliardi su 90 (15 nel 1980 e 45 nel 1981), cioè due terzi e non quattro quinti, e nel 1982 30 miliardi, in modo che quanto evidenziato dal ministro possa essere riportato nella

proporzione all'interno della posta su cui si dovrà pronunciare la V Commissione bilancio.

Gli altri emendamenti si muovono nella stessa ottica, per cui se i colleghi del gruppo comunista insisteranno sulla votazione dell'articolo aggiuntivo 3. 0. 1, si dovrà chiedere il parere della Commissione bilancio. Così, anche se l'onorevole Azzaro ha ritirato l'emendamento, che ho fatto mio, bisognerà sempre ricorrere a tale Commissione, per cui ritengo valga la pena di sottoporle globalmente tutte le questioni.

Nel dichiarare quindi che insisto sull'emendamento e sul subemendamento, rilevo che la questione di fondo rimane quella evidenziata dal collega Azzaro che, facendo parte della maggioranza, può benissimo ritenere valide le dichiarazioni del ministro e del relatore. Non sono di questo stesso parere, per cui mi permetto di insistere sulla strada indicata.

PRESIDENTE. Considerando che su queste modifiche bisognerà chiedere il parere della V Commissione bilancio, lei ritirerebbe l'emendamento e il subemendamento nel caso in cui si rinunziasse all'articolo aggiuntivo 3. 4. 1?

SANTAGATI. Non si può invertire l'ordine delle votazioni. L'articolo 3 riguarda un altro argomento, e poiché è un altro argomento, come possiamo attuare questa specie di *do ut des*?

PRESIDENTE. Esiste una preoccupazione in ordine ai tempi.

SANTAGATI. Non mi preoccupo per un giorno in più o in meno. La Commissione potrebbe riunirsi mercoledì, dopo l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento Azzaro 2. 2 e dell'emendamento Santagati 2. 3 coinvolgono pro-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1981

blemi di copertura, trasmetterò alla V Commissione bilancio gli emendamenti, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 2 è pertanto sospesa. Procediamo all'esame dei successivi articoli.

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1980 e 1981 per effettuare un conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia (IRFIS), di cui lire 2 miliardi nell'anno 1980 e lire 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

(È approvato).

Gli onorevoli Bernardini, D'Alema, Bellocchio, Toni e Carrà hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 3 bis.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 12 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno 1982 da destinare ad incremento del conferimento statale ai fondi di dotazione dei seguenti Mediocrediti regionali:

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria - Mediocredito dell'Umbria (lire 4 miliardi);

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche - Mediocredito regionale delle Marche (lire 4 miliardi);

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese - Mediocredito regionale del Lazio (lire 4 miliardi) (3. 0. 1).

Poiché l'articolo aggiuntivo involge problemi di copertura, trasmetterò alla V Commissione bilancio tale emendamento, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 4.

L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

Il limite previsto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 392, per la Sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro è soppresso.

(È approvato).

#### ART. 5.

L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, numero 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 6.

L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — È costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente

lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:*

« L'Istituto è anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni » (6. 1).

GARZIA. Nel corso dell'esame del provvedimento al quale il relatore ha fatto riferimento, quello cioè riguardante la ricapitalizzazione in vista della costituzione dei consorzi bancari, l'onorevole Nonne ed io presentammo un emendamento dello stesso tenore di quello che ora ho presentato all'articolo 6.

Con esso si tende ad autorizzare il Credito industriale sardo a compiere operazioni anche con la Cassa per il credito alle imprese artigiane. Insistiamo in questa direzione perché, dopo quello che è avvenuto in Sardegna, l'operatività degli istituti di medio credito si è ridotta per quanto concerne le piccole e medie imprese industriali e si è condensata nel settore del turismo e dell'artigianato.

In Sardegna operano, come istituti locali, il Banco di Sardegna ed il Credito industriale sardo. Poiché la regione — che ha vivamente caldeggiato la presentazione di questo emendamento — si è preoccupata di dare un sostegno allo sviluppo dell'artigianato, ha stipulato delle convenzio-

ni con il Banco di Sardegna e con il Credito industriale sardo; questi istituti, pertanto, hanno organizzato al loro interno due servizi appositi, che hanno dato dei risultati di massima efficienza tanto che i fondi stanziati dalla regione per la effettuazione di questa convenzione sono andati praticamente esaurendosi anno per anno, ed ora la regione sarda non ha più capacità, nel proprio bilancio, di rimpinguare questi fondi.

Poiché il Banco di Sardegna è abilitato a compiere operazioni con l'Artigiancassa mentre il Credito industriale sardo, si tratterebbe di parificare le due situazioni.

Vorrei ricordare che il Governo, in qualche misura, espresse in proposito un parere favorevole con l'articolo 6 del decreto-legge poi decaduto e che un ramo del Parlamento, convertendo in legge il decreto-legge n. 431 del 14 settembre 1979, divenuto poi legge n. 573, ha parimenti espresso un orientamento positivo.

Per evitare qualsiasi preoccupazione, vorrei chiarire che una abilitazione del genere non implica che l'Artigiancassa si debba fare carico di tutte le operazioni che verranno proposte.

La Sardegna sta attraversando un periodo particolarmente negativo ed in questo momento uno stimolo alle attività produttive costituirà un notevole atto di buona volontà da parte del Parlamento. Prego quindi i colleghi di considerare la opportunità di accogliere questo emendamento, che non implica problemi di copertura, ma completa le possibilità operative nell'interesse del settore dell'artigianato che, insieme al turismo, è importante per l'economia della Sardegna, in cui sono presenti quote molto alte di disoccupazione.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

BERNARDINI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione. Con l'emendamento, su cui nutriamo perplessità, si apre la strada ad interventi degli

istituti per il credito industriale anche nel settore dell'artigianato. Alcuni gruppi hanno presentato emendamenti per l'estensione dei mediocrediti regionali in genere ad operare anche in tale settore. In questo modo si crea un problema delicato. Per i mutui si opera con l'Artigiancassa e gli istituti di credito ordinario che si finanziano con i mezzi finanziari attraverso il deposito dei risparmiatori. Questi istituti operano invece per la raccolta del risparmio, nei modi che stiamo stabilendo nel provvedimento, per cui si crea una distorsione nell'attività creditizia fra i vari tipi di istituto. In Sardegna vi è il Banco di Sardegna che deve operare in questo settore, ma esso non funziona e il collega Garzia ci ha detto che non è attrezzato. Allora, per sopperire alle deficienze di un istituto di credito, si vorrebbe dare tale facoltà ad un altro istituto. Se dovessimo usare questo stesso sistema per gli altri istituti, non so dove andremmo a finire. Mi meraviglio che il Governo abbia accettato l'emendamento.

SANTAGATI. L'emendamento Garzia, considerato sotto un rigoroso profilo di ortodossia e di corrispondenza agli altri istituti di cui agli articoli 4 e 5, potrebbe anche suscitare determinate riserve perché — parliamoci chiaro — non è nella logica e nell'ottica del provvedimento prevedere provvidenze a favore dell'artigianato. Quindi, se dovessimo considerare tutto sotto questa angolazione, dovremmo essere contrari all'emendamento. Purtroppo facciamo un altro tipo di considerazioni che mi induce a non irrigidirmi nel voto contrario. In Sicilia, e non so se in altre regioni meridionali, esistono organizzazioni creditizie per l'artigianato: il CRIAS, anche se non ha dato un commendevole esempio nell'uso del denaro per gli artigiani (molti dirigenti sono finiti in galera, ma guardo all'istituto e non agli uomini), ha molto giovato agli artigiani siciliani, tanto che è stato rifinanziato più volte.

Considerando che tale organizzazione opera in Sicilia in maniera autonoma rispetto all'Artigiancassa, cioè con un'au-

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1981

tonoma e distinta operatività, per cui gli artigiani siciliani possono cumulare anche le due provvidenze, del CRIAS e dell'Artigiancassa, non è giusto che la Sardegna resti esclusa anche perché è una regione povera quanto la Sicilia, se non di più.

Pertanto non comprendo la ragione per cui non si possa accogliere questo emendamento e sperare che, dopo la Sicilia e la Sardegna, si arrivi ad una organizzazione più funzionale per tutte le regioni meridionali, soprattutto per quelle depresse, in modo che gli artigiani siano messi su un piede di maggiore favore rispetto ad altri operatori economici. Per queste ragioni dichiaro di essere favorevole all'emendamento Garzia.

**BERNARDINI.** Ho annunciato prima l'astensione dalla votazione. Dopo questa discussione di chiaro che voteremo contro, mettendoci anche in una posizione difficile perché le nostre associazioni artigianali ci sollecitano a votare a favore. Il nostro voto sarà contrario perché dobbiamo operare in maniera organica quando si tratta di materie così delicate come il credito.

**GARZIA.** Nel dichiarare che insisto sull'emendamento, vorrei dire che è più confacente e logico che le operazioni di mediocredito per l'artigianato siano effettuate dal CIS anziché dal Banco di Sardegna che ha alcune sezioni abilitate al credito fondiario e ad altri settori del credito.

Questa anomalia si è verificata nel tempo solo perché, quando la regione ha insistito il fondo per il finanziamento agli artigiani, si supponeva che la richiesta potesse essere interamente soddisfatta; nel corso del tempo si è sviluppato il settore artigianale, fino ad allora in stato embrionale, e la regione non ha potuto fare fronte a tutte le richieste prima del Credito industriale sardo e poi del Banco di Sardegna.

Ebbene, poiché il primo di questi istituti non è autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle

imprese artigianali, non vedo perché la nuova situazione determinatasi in Sardegna debba mettere fuori un istituto che, invece, ha finora dato buoni risultati.

Per quanto avviene in Sicilia, non credo si possa addebitare al Governo alcuna responsabilità.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Garzia 6. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 7.

L'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

«ART. 11. — I mezzi per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione e fondi di riserva;

b) fondo speciale di cui all'articolo 12;

c) obbligazioni;

d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito di valuta nazionale ed estera da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;

f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali.

Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1981

per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 18 della legge medesima.

È vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma ».

(È approvato).

## ART. 8.

L'articolo 14 della legge 11 aprile 1935, n. 298, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — Per il raggiungimento dei propri fini gli istituti di cui al presente capo possono compiere nei confronti delle imprese operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

*a)* mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente da garanzie personali;

*b)* sovvenzioni e sconti cambiari;

*c)* sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

*d)* sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

*e)* riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Le operazioni finanziarie cui detti istituti sono espressamente autorizzati dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a favorire lo sviluppo economico delle rispettive zone di competenza possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nelle zone medesime almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione, o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature.

Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Gli istituti possono avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attività.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste al comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 9.

L'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui, i dieci anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

per le aperture di credito, i tre anni.

È inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti sui territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori della industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime ».

(È approvato).

#### ART. 10.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti:

« Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000.

Nessuno socio può sottoscrivere una quota superiore a lire 2.000.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale importo ».

(È approvato).

L'onorevole Gottardo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 10-bis.

Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, esercitano, nelle zone di competenza, il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese anche artigiane appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione dell'energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, e possono partecipare a società finanziarie locali e nazionali allo scopo di favorire lo sviluppo delle predette imprese purché ubicate nelle rispettive zone di competenza regionale (10. 0. 1).

GOTTARDO. Gli articoli dal 4 al 10 del disegno di legge estendono le possibilità operative dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS sia per quanto riguarda il settore merceologico che i soggetti destinatari.

Nulla ho nulla da eccepire sulla legittimità di questa iniziativa, perché siamo tutti d'accordo sulla necessità di incentivare al massimo le attività produttive nelle zone meridionali. L'emendamento che ho presentato tende ad allargare la sfera operativa anche degli istituti di medio credito regionali, che sono sorti in base alla legge del 1950 ma solo per il credito alle piccole e medie imprese industriali.

Non si tratta, pertanto, solo di modificare le operatività di tali istituti regionali, ma di adeguare una norma del 1950 alle esigenze attuali. Di qui l'estensione alle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori dell'industria, (ivi comprese la produzione e la distribuzione dell'energia), del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi.

Le leggi cui si fa riferimento nell'emendamento sono quelle in base alle quali sono stati costituiti gli istituti di credito speciale nelle regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, regioni che, pur non avendo i problemi di quelle meridio-

nali, sono pur sempre interessanti per lo sviluppo nazionale.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Alla luce delle norme approvate per i tre istituti cui faceva riferimento l'onorevole Gottardo, si pone il problema delle funzioni e dell'operatività del mediocredito centrale. Il dubbio che, a mio avviso, sorge è che la modifica di tali funzioni e del campo di operatività potrebbe essere compiuta con troppa fretta. D'altro canto il problema esiste ed andrebbe giustificato, nel momento in cui venisse respinto l'emendamento Gottardo, il perché dell'eccezione alla regola di carattere generale contenuta nel precedente articolo 6.

Ritengo, pertanto, che un momento di meditazione potrebbe essere opportuno, anche per valutare più approfonditamente le connessioni che questo articolo aggiuntivo può avere con il resto dell'articolo.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Gottardo di ritirare l'articolo aggiuntivo perché, come ha avuto modo di dire il ministro in merito all'articolo 3-bis ora accantonato, sicuramente dovremo riesaminare, dal punto di vista legislativo, tutta la materia. In quella sede (probabilmente l'articolo è anche collegato a questa ipotesi) dovremo forse rivedere tutta la materia attinente alla operatività dei mediocrediti regionali.

Per quanto riguarda i tre mediocrediti dell'Italia centrale, in precedenza è stato presentato un articolo aggiuntivo per la partecipazione del Tesoro all'aumento di capitale, ma questo ora al nostro esame riguarda tutti i mediocrediti operanti nel nostro paese per cui, dovendo procedere ad una modifica generale di tutta la materia, mi parrebbe affrettato collocarlo nel provvedimento. Vorrei quindi pregare lo onorevole Gottardo di ritirare l'articolo aggiuntivo.

GOTTARDO. Sono un po' sorpreso della risposta data dal Governo perché ricordando le dichiarazioni del ministro circa

una revisione anche dello statuto degli istituti di credito regionale, in cui si dovrebbero stabilire modalità diverse in ordine alla partecipazione per la costituzione del capitale di dotazione, non mi sembra trascurabile l'occasione che ci viene offerta per l'aggiornamento di una determinata sfera operativa degli istituti di credito speciale e regionale che non vogliono denaro dallo Stato, ma gli strumenti operativi per agire. Nella mia regione, il Veneto, l'istituto di credito deve respingere quotidianamente domande dirette a sviluppare determinate attività produttive, anche quelle industriali per cui è autorizzato ad operare, perché, mancando lo strumento operativo, non può intervenire.

Rilevo che l'articolo aggiuntivo da me presentato non comporta alcuno stanziamento, a differenza di quello proposto in precedenza per aumentare la quota partecipativa dello Stato nelle aziende ed istituti di credito dell'Italia centrale e in cui vi era effettivamente un determinato impegno finanziario. Ora, prendo atto che, in relazione ad una legge emanata nel 1950, in condizioni socio-economiche diverse dalle attuali e di fronte ad una realtà che si è evoluta in modo diverso, il Parlamento, e in particolare il Governo, non ha il coraggio di prendere una decisione.

Posso accedere alla richiesta del relatore di compiere una riflessione sull'articolo aggiuntivo, ma non a quella del sottosegretario che mi ha invitato a ritirarlo. Possiamo quindi accantonare la modifica da me proposta in modo che il Governo, *in primis*, e i colleghi, poi, possano meditare al riguardo. Mi dichiaro disposto anche a modificare l'articolo aggiuntivo: ad esempio, sgombro subito il campo dalla preoccupazione manifestata dal relatore sull'ultima parte là dove si parla della partecipazione a società finanziarie locali e nazionali. A parte il fatto che esistono finanziarie a livello locale, il periodo si completa con le parole: «allo scopo di favorire lo sviluppo delle predette imprese purché ubicate nelle rispettive zone di competenza regionale».

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1981

Ripeto che non si richiede alcun impegno finanziario da parte di chicchessia, ma si intende solo modificare una legge del tutto insoddisfacente e insufficiente per le attuali esigenze.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo, ma ha invitato il presentatore a ritirarlo in relazione ad una modifica generale della materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo aggiuntivo 10-bis.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 11.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - ICIPU - è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP -, con effetto dal decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio arbitrale composto da tre membri, designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dalla assemblea dei partecipanti del CREDIOP e dagli enti partecipanti all'ICIPU che non siano titolari di quote del capitale del CREDIOP, approva il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali integrate dalle opportune valutazioni. Le spese arbitrali sono a carico del CREDIOP.

Alla fusione si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modi-

ficazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonché verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire la esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonché a imprese esercenti la locazione finanziaria.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1981

cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero; esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di Borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge.

I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie

esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo capoverso aggiungere dopo le parole: « la formazione » le altre: « e l'attuazione ».*

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se non fossero state approvate altre modifiche, non avrei proposto questo emendamento formale per evitare di dover trasmettere il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

RUBBI EMILIO, *Relatore f.f.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo statuto, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627; come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Gli onorevoli Rubbi Emilio, Viscardi, Gaiti, Laganà e Usellini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il primo comma.*

Poiché l'articolo e l'emendamento sono strettamente collegati alla definizione che verrà data all'articolo 14, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito il loro accantonamento.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 14.

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, si applicano anche agli istituti di credito indicati nell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli onorevoli Rubbi Emilio, Gaiti, Garzia e Minervini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del

regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà nei confronti dei medesimi istituti ed enti di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 » (14. 2).

L'onorevole Fiandrotti ha presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di invitare i detti istituti ed enti ad assumere le necessarie iniziative nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza » (0. 14. 2. 1).

Gli onorevoli D'Alema e Minervini hanno presentato il seguente subemendamento:

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

« Il CICR può emanare le ulteriori direttive generali e particolari che si rendono necessarie per il controllo degli istituti e degli enti di cui al primo comma » (0. 14. 2. 2).

RUBBI EMILIO, *Relarote f.f.* L'articolo 14 intende assicurare l'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa, prevista dalla legge bancaria, a tutti gli istituti di credito speciale, e cioè anche a quelli di cui all'articolo 41 della legge bancaria stessa che attualmente ne sono esclusi.

Con questa impostazione si riconosce a tutti gli istituti di credito una responsabilità di tipo imprenditoriale che comporta l'eliminazione dell'ente nell'ipotesi di dissesto e le conseguenti sanzioni, economiche e penali, per gli amministratori e i dirigenti, secondo uno schema generale che il nostro ordinamento prevede per il fallimento.

Ma la formulazione del testo normativo adottata al Senato comporta inconvenienti nella parte in cui rende applicabili agli intermediari creditizi che operano sul medio o lungo termine discipline che nella legge bancaria sono state poste per le aziende di credito che operano sul breve termine, in relazione ai problemi di liquidità che esse devono affrontare.

La differenza strutturale tra le aziende di credito che raccolgono risparmio a breve termine e gli istituti di credito speciale che raccolgono risparmio a medio e lungo termine è stata codificata dalla legge bancaria del 1936 attraverso la distinta disciplina dettata nel titolo V per le aziende di credito e nel titolo VI per gli istituti di credito speciale come risulta, del resto, esplicitato dalla relativa intestazione dei predetti titoli che recano, il primo, la dizione « disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine » e il secondo « disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine ».

La differenza di disciplina tra le due categorie di intermediari creditizi trova il suo fondamento nel diverso concretizzarsi del problema della liquidità nelle aziende di credito e negli istituti speciali.

Il carattere peculiare dell'attività delle aziende di credito che raccolgono depositi a vista è quello di mantenere un grado di liquidità sufficiente a far fronte alle richieste di prelievo delle somme depositate

da parte dei singoli risparmiatori. Da ciò l'esigenza dell'osservanza di precisi criteri tecnici nell'azione economica e di particolari controlli intesi a garantire il proporzionamento della durata degli investimenti alla durata dei depositi come un presupposto fondamentale per il regolare funzionamento della banca e per conservare al risparmio la sua caratterizzazione individuale, pur essendo esso investito in impieghi produttivi.

Funzione essenziale dei controlli previsti è, sotto tale punto di vista, quella di tutelare i depositanti valutando i riflessi dell'operatività dell'azienda sulla sua capacità di fronteggiare la non determinata frequenza delle domande di rimborso. Ciò anche nei richiesti atti autorizzatori che non riguardano quindi il merito e la responsabilità proprio dell'azione dell'imprenditore bancario in quanto sono orientati alla minimizzazione del rischio del depositante.

La stessa logica di controllo bancario ispira anche la disciplina contenuta nel titolo VI concernente gli istituti di credito speciale la cui liquidità trova preliminarmente tutela nel fatto che l'acquisizione di risparmio avviene attraverso il collocamento di titoli e ciò garantisce l'istituto contro pericoli di richieste impreviste di rimborso da parte dei sottoscrittori, i quali sono peraltro in grado di riavere le loro disponibilità liquide attraverso la vendita sul mercato dei titoli in cui il loro diritto di credito è incorporato.

Inoltre gli istituti di credito speciale sono costituiti con una disciplina pubblica che predetermina i settori economici e gli ambiti territoriali in cui possono trovare investimento le risorse raccolte, ed è posta per essi una regolamentazione intesa a stabilire preventivamente la quota di risparmio di cui possono disporre ed anche a fissare le condizioni della loro operatività. A ciò si provvede con forme di controllo diverse da quelle previste per le aziende che raccolgono depositi e che costituiscono un meccanismo per la ripartizione del rischio e del credito tra i diversi settori di investimento.

L'estensione della disciplina del titolo V agli istituti di credito speciale va realizzata conciliando l'esigenza di uniformità di vigilanza bancaria tra essi e le aziende di credito, già espressa col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946 n. 370, col rispetto del principio fondamentale cui è ispirato l'ordinamento bancario (nell'osservanza delle garanzie costituzionali riguardanti l'attività di impresa) secondo il quale i giudizi del controllo bancario non si devono sovrapporre e sostituire a quelli degli organi cui è affidata la gestione degli enti creditizi.

Dall'esame delle singole norme del titolo V emerge una piena compatibilità di esse con l'esigenza di una vigilanza uniforme per quanto attiene alla regolamentazione dell'articolazione territoriale e alle modifiche statutarie (articoli 28, 29, 30 e 34 della legge bancaria), al controllo cartolare e ispettivo (articolo 31 della legge bancaria), alle comunicazioni alla Banca d'Italia da parte degli organi aziendali (articolo 37 della legge bancaria), ai comportamenti da tenere per evitare conflitti d'interesse (articolo 38 della legge bancaria), alle cauzioni degli amministratori (articolo 39 della legge bancaria).

Tra le norme del titolo V queste facilitano il controllo inteso a stimolare la concorrenza, ampliare l'operatività, migliorare l'articolazione territoriale, accrescere l'efficienza dell'organizzazione interna di un sistema creditizio che si è arricchito della presenza di nuovi intermediari finanziari.

Non rispondono invece, per i motivi suesposti, alle esigenze di un efficiente controllo bancario rispettoso dell'imprenditorialità degli enti creditizi che non raccolgono depositi a vista le norme contenute negli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria che riguardano il controllo della liquidità sotto il duplice aspetto della natura e del contenuto degli impieghi.

Anzi tale estensione potrebbe indurre a ritenere che con la duplicazione degli strumenti di controllo si vuole ridurre l'autonomia e, quindi, la responsabilità del banchiere, che è il presupposto dell'estensione della disciplina sanzionatoria della liquidazione coatta.

Risulta tuttavia opportuno esplicitare e definire ulteriormente alcune possibilità di intervento delle autorità creditizie al fine dell'analisi oltre che della chiarezza dei bilanci e al fine di limitare la concentrazione dei rischi attraverso la definizione di criteri che tengano conto delle specificità operative in relazione ai settori produttivi, alle aree territoriali di operatività, alle caratteristiche organizzative e istituzionali dei singoli istituti.

È altresì opportuno attribuire alla Banca d'Italia la facoltà di sollecitare gli adempimenti statutari e societari per assicurare la continuità e quindi l'efficienza della gestione degli enti, nonché di dare direttive per la soluzione concertata con gli intermediari finanziari interessati di situazioni di difficoltà di realizzo dei crediti concessi.

In relazione alle motivazioni sopra esposte, abbiamo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 14.

Desidero sottolineare, infine, due punti dell'emendamento sostitutivo. Primo: quando stabiliamo che gli istituti ed enti dovranno attenersi ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, intendiamo far sì che tali istituti ed enti pongano nei loro statuti limiti al riguardo, affinché per gli amministratori la normativa possa essere ancora più cogente e stabile nel tempo di quella che non sarebbe una pur rilevante deliberazione di tale Comitato.

Secondo: quando indichiamo che la Banca d'Italia ha facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza, intendiamo, nella logica generale alla quale mi sono sforzato di riferirmi, non già dettare una norma che sia inerente ad una visione dirigistica, secondo cui in capo alla Banca d'Italia sta la gestione del credito, bensì confermare una norma di controllo che non deresponsabilizzi gli amministratori, ma consenta alla Banca d'Italia, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza, di in-

tervenire e dettare direttive circa i debiti che, stanti la struttura e natura degli istituti di cui trattasi, saranno di rilevante entità e potranno anche esistere verso più istituti di credito, e quindi conferire allo istituto, in capo al quale sta la vigilanza del nostro sistema creditizio, una facoltà che rientri in pieno nell'esplicazione delle proprie funzioni di controllo.

D'ALEMA. In merito all'emendamento testé illustrato dal relatore, desidero osservare che l'attribuzione al CICR e alla Banca d'Italia dei nuovi poteri *ex* titolo V sugli « speciali » si impone per l'esigenza di una visione e per un'azione unitaria su tutti gli enti creditizi (siamo d'accordo sull'unitarietà, l'abbiamo sempre sostenuta), indipendentemente dal fatto che essi siano aziende ordinarie o istituti di credito speciale, senza che ciò naturalmente comporti la necessità dell'adozione delle stesse modalità e degli stessi contenuti nell'esercizio di tali poteri. D'altra parte, l'esigenza di unitarietà, proposta non solo da noi e dal relatore, è stata più volte ribadita dalle stesse autorità monetarie (vedi il discorso del ministro del tesoro Pandolfi all'ABI nel 1978, del governatore della Banca d'Italia Baffi al consiglio generale del Banco di Napoli nel 1980, eccetera) ed è funzionale ad esigenze di trasparenza e di più efficiente ed efficace orientamento dei flussi creditizi. Ripeto che l'unitarietà non comporta necessariamente una assoluta identità sulle modalità di esercizio e sui contenuti di tali poteri.

L'attribuzione alle autorità monetarie dei poteri *ex* titolo V non comporta l'obbligo dell'esercizio di tutti questi poteri in ogni momento storico. Ad esempio, in materia di fidi e di partecipazioni, poiché la Banca d'Italia ha solo la facoltà di stabilire alcuni vincoli, essa ben può, per motivate ragioni, astenersi dal relativo esercizio oggi, fermo restando che in futuro tale intervento potrebbe rendersi necessario, sicché vi deve essere una disposizione di legge; così come la Banca d'Italia potrebbe — in materia, ad esempio, di partecipazioni — stabilire criteri completamente diversi da quelli vigenti per le aziende di

credito ordinario o addirittura omettere di intervenire.

Da quanto ci dice il relatore, appare che ci troviamo di fronte all'impellente necessità di modificare il tipo di vigilanza già in vigore su una parte degli istituti di credito speciale quasi che la Banca d'Italia, in virtù dei suoi poteri, si sia ingerita nella gestione degli istituti, nelle singole loro operazioni, riducendo la responsabilità degli amministratori.

Considero questa una mera invenzione addotta in maniera artificiosa per riuscire a fare passare forse qualcosa che, come a molti è noto, ha ben altre motivazioni. Queste motivazioni, che considero anche per certi aspetti legittime, persistendo l'attuale situazione nel governo del paese, traggono origine dai colpi inferti alla Banca d'Italia e dalle persecuzioni operate nei confronti dei suoi massimi dirigenti. È naturale, è comprensibile che essi preferiscano oggi non avere certe facoltà, certi poteri, per essere coinvolti il meno possibile in avvenimenti torbidi e scandalosi le cui responsabilità derivano dal modo di governare della solita democrazia cristiana ed anche dei suoi alleati. Infatti la Banca d'Italia, se avesse avuto nei confronti dell'IMI le facoltà di controllo che oggi vogliamo estendere non solo sull'IMI ma su tutti gli istituti di credito, avrebbe potuto impedire l'operato scandaloso dell'IMI, che è costato alla collettività migliaia di miliardi, o sarebbe stata travolta da questo scandalo. Le azioni persecutorie contro l'ex governatore vanno ricercate non nelle vicende dell'IMI, ma altrove, là dove sono da ricercare le stesse « vendette » contro il dottor Sarcinelli.

Dobbiamo parlare chiaramente perché altrimenti l'opinione pubblica non riesce a capire le ragioni di un certo provvedimento. La Banca d'Italia ha motivo di avere queste preoccupazioni ed io mi auguro di sbagliare quando penso che la stessa attività di vigilanza della Banca centrale sia stata influenzata dal terremoto che ha scosso l'Istituto centrale di emissione, che vide il dottor Sarcinelli perseguito e messo in catene.

Mi sono informato su come la Banca d'Italia abbia esercitato questi poteri nei confronti degli istituti di credito speciale già sottoposti al titolo V. Essa non ha mai fatto uso di quelle facoltà che vengono definite dirigenziali. Basti pensare all'attività della Mediobanca, all'estensione, ad esempio, delle sue partecipazioni, ad ogni sua iniziativa. Non mi risultano interferenze da parte della Banca d'Italia; d'altra parte mi viene da sorridere all'idea del dottor Cuccia sofferente per essere stato deresponsabilizzato dalla Banca d'Italia. Cambiando poi lo statuto dell'IMI, la Banca d'Italia potrebbe avere minori motivi d'intervento. Ma perché dobbiamo toglierle le facoltà previste dal titolo V? Dobbiamo discutere di questo problema con i piedi per terra, in una data realtà politica, per cui sono molto imbarazzato a seguirvi sulla strada che porta ad eliminare questa facoltà. Il Parlamento, di fronte alle legittime preoccupazioni della Banca d'Italia, ha il dovere di ribadire il suo sostegno, la sua stima, sollecitarla ad esercitare i poteri che essa ha e non a rinunziarvi.

Ed è gravissimo che il Parlamento debba seguire, per una strada distorta, una situazione distorta che si è creata nel sistema bancario non tanto per una legislazione inadeguata, quanto invece per come i governi dell'Italia hanno gestito il potere subordinando agli interessi di un partito molte amministrazioni di banca.

Vi prego, onorevoli colleghi, parliamoci chiaro. Gli istituti di cui al titolo V non hanno mai sollevato il problema di uscire da questa disciplina; inoltre, con questo emendamento, andiamo a smentire le decisioni dei colleghi del Senato che, all'unanimità, hanno inteso estendere la portata del titolo V. È una beffa! Non posso accettare la trasformazione così radicale di una manifestazione di volontà del Senato, limpidamente espressa con la presentazione e l'approvazione di un emendamento accolto dal Governo; se smentiamo le decisioni dei colleghi del Senato, automaticamente giudichiamo superficiale il loro esame dell'articolo 4, proposto dal ministro Andreatta.

Né posso minimamente accettare le considerazioni dell'onorevole Rubbi, perché la Banca d'Italia ha sempre esercitato con equilibrio le sue facoltà. Perché, oggi, le vogliamo ridurre?

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Non ho detto questo.

D'ALEMA. Eccome! Basta esprimere, come hai fatto, la preoccupazione che la Banca d'Italia, con il disposto del titolo V, avrebbe uno strumento per inserirsi sulla gestione delle banche diminuendo la responsabilità degli amministratori e svilendo la imprenditorialità.

Nessuno di noi è così sciocco da ritenere che il problema della liquidità della banca ordinaria sia uguale a quello degli istituti di credito speciale; diversi, infatti, i poteri, diversi gli strumenti di intervento. Però, se poi pensate che la questione del controllo della liquidità degli istituti di credito speciale è necessaria e che essa si possa risolvere con l'articolo 44 e non con l'articolo 35, vi sbagliate, perché così impedito tale controllo sugli istituti di credito speciale, perché sostanzialmente l'articolo 44 riguarda la regolamentazione del mercato finanziario e l'articolo 35 la concentrazione dei rischi.

In proposito, nell'esame della situazione di liquidità dei singoli istituti di credito speciale, i due articoli concernono solo uno degli elementi per la necessaria vigilanza.

Se il problema è quello di controllare la liquidità degli istituti di credito speciale, ad esso si può fare fronte ricorrendo, allora, al complesso degli strumenti che fornisce il titolo V, proprio quello che voi volete in gran parte eliminare, dicendo quasi che non esiste un problema simile di liquidità negli istituti di credito ordinario.

Onorevoli colleghi, mi rendo conto che gli articoli 32, 33 e 35 dettano norme stringenti; mi domando, allora, se non sia possibile trovare una formulazione che lasci impregiudicati i poteri della Banca d'Italia. Si potrebbe dire, ad esempio, in-

corporando tutti gli articoli, che « il CICR ha facoltà di dare direttive in ordine ai poteri conferiti dagli articoli 32, 33 e 35 ».

Ma voi non volete fare neppure questo e, pensando di aver risolto il problema, lo avete solo evitato: togliere un potere importante alla Banca d'Italia non serve certo a creare unitarietà all'azione della Banca rispetto a tutti gli istituti di credito. In verità riducete l'azione di vigilanza che già oggi essa svolge verso una parte degli istituti di credito speciale.

Di fatto fate uscire dall'ambito della disciplina del titolo V gli istituti di credito speciale e poi, per non cassare questo titolo V, estraete quei tre punti che sono un prezzo modestissimo che pagate per una operazione alla quale non possiamo dare la nostra approvazione.

Comunque, ho ritenuto opportuno elaborare un subemendamento all'emendamento Rubbi al fine di poter dare un potere almeno generico al CICR di manovrare, quando possa, attraverso direttive per il controllo sugli istituti di credito speciale; l'emendamento è firmato anche dall'onorevole Minervini. Mi parrebbe poco astenermi o votare contro l'emendamento dell'onorevole Rubbi.

FIANDROTTI. Le considerazioni svolte sull'articolo 14 e la posizione testé espressa dall'onorevole D'Alema mi sembra rendano necessaria una discussione che tenga conto di tutto ciò.

Siamo di fronte all'esigenza di unificare la facoltà di intervento della Banca d'Italia sugli istituti di credito e, alle nostre spalle, ci sono alcuni avvenimenti verificatisi nel mondo finanziario ed imprenditoriale con notevoli ripercussioni sull'opinione pubblica. Esiste quindi l'esigenza da una parte di salvaguardare e di stimolare l'autonomia e la capacità di adattamento alle situazioni concrete che gli istituti di credito speciale hanno e devono avere maggiormente; dall'altra dobbiamo evitare che si verifichino i fatti accaduti recentemente e che la collettività paghi prezzi esorbitanti per colpa di cattive amministrazioni o di scarsità di poteri di vigilanza e controllo da parte delle

massime autorità del nostro sistema bancario.

Il mio subemendamento tende a sintetizzare queste esigenze opposte e cioè da una parte la necessità di controllo e dall'altra l'opportunità di mantenere una certa autonomia di intervento degli istituti di credito, considerando che spesso la capacità degli operatori bancari permette di risolvere situazioni che sembrerebbero irrisolvibili.

L'emendamento, ove esista uno stato di manifesta inadempienza di alcuni debitori degli istituti di credito speciale, in quanto dà alla Banca d'Italia la possibilità di invitare, con l'autorità di un istituto gerarchicamente superiore, il soggetto vigilato, in quanto dà il potere alla Banca d'Italia di invitare l'istituto ad assumere le iniziative adeguate a rimuovere lo stato manifesto di inadempienza, è utile per mettere in moto un'attività dell'istituto che si suppone non esista protraendosi tale stato; non lede l'autonomia dell'istituto che dovrà pur sempre prendere le decisioni del caso nei confronti dei propri debitori; impedisce che vi sia una traslazione di poteri dell'istituto alla Banca d'Italia perché, nel caso di un intervento della Banca, le direttive atte a rimuovere lo stato manifesto di inadempienza dovranno essere concrete e specifiche, legate a casi determinati e, una volta che esse siano state date, la responsabilità per una loro insufficienza ad eliminare il pericolo si riverbererà sulla Banca d'Italia, l'organo massimo, perché verrà meno il giudizio sugli istituti soggetti alla vigilanza e alle direttive della stessa Banca.

Pertanto, la modifica proposta evita una traslazione di responsabilità alla Banca d'Italia, mantenendo il sistema in essere con l'investitura delle reciproche responsabilità dei due enti: Banca d'Italia e istituti interessati, ed evita anche il pericolo opposto, e cioè che la Banca d'Italia pretenda di esercitare tutti i poteri d'intervento per sanare le situazioni di debito, perché essa potrebbe imporre un determinato comportamento, in relazione a situazioni specifiche, che potrebbe essere

considerato non oppotruno e sufficiente da parte dell'istituto. In proposito si sono verificati alcuni casi: cito quello Sindona. Pertanto, nel comportamento della Banca d'Italia vi posso essere due estremi in un senso o nell'altro. Con la dizione del subemendamento mi sembra che si vada incontro all'esigenza che sta alla base dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo e si eviti il rischio di cadere negli eccessi opposti.

MINERVINI. Credo che l'emendamento Rubbi, che ho sottoscritto, non sia quel misfatto che l'onorevole D'Alema ha sottinteso nel suo intervento. Innanzitutto ritengo che l'estensione di tutta la globale normativa di controllo e di vigilanza agli istituti a medio e a lungo termine sia opportuna. Effettivamente, non vi è alcun motivo di deresponsabilizzare la Banca d'Italia che, fino a quando continua a cumulare le funzioni di ispettorato, che nella legge originaria erano attribuite all'organo statale, deve anche rassegnarsi a sostenere doverosamente le relative responsabilità. Del resto, la stima da cui la Banca d'Italia è circondata è anche correlata all'entità dei rischi ed oneri che corrono i suoi capi, dirigenti e funzionari. Però, è innegabile che la disciplina del controllo deve essere correlata alla diversità degli istituti e banche che ad esso sono soggetti. Non è un caso che originariamente, nella legge del 1938, questo controllo fosse largamente esteso per le aziende di credito e limitato invece agli articoli 42 e 44 per gli istituti di credito. Nel 1946, con una legge che certamente costituì lo sbocco di una elaborazione legislativa approfondita, si procedette all'estensione del capo V agli istituti di credito, però, nello stesso tempo, si esclusero tutti gli istituti più importanti, cioè quelli previsti dall'articolo 41.

D'altra parte, non risulta che gli articoli 32, 33 e 35 siano stati applicati agli istituti di credito, cui si potevano applicare. Pertanto, vi è stata una rinuncia all'applicazione di tali articoli agli istituti di credito; non è mai stato esercitato un potere astratto, non concreto.

Poi, probabilmente, bisogna esaminare partitamente gli articoli 32, 33 e 35, perché una parte di questi si riferisce effettivamente alle funzioni di controllo che sono di carattere generale e che è opportuno estendere, sia pure con le modificazioni opportune, anche agli istituti di credito, come si è previsto nei commi secondo, terzo e quarto dell'emendamento Rubbi.

Per quanto riguarda le norme che invece non risulterebbero applicate, se si compie di esse una disamina specifica, lettera per lettera, si noterà come in tutti i casi si tratti di norme che o sono inapplicabili agli istituti di credito o trovano un'anticipata applicazione mediante il loro inserimento negli statuti. Così, anche il problema del controllo della liquidità, su cui batte giustamente in linea di principio l'onorevole D'Alema, trova la sua soluzione negli statuti che evidentemente non permettono l'assunzione di obbligazioni da parte degli istituti di credito di durata inferiore rispetto all'approvvigionamento compiuto dagli stessi. Quindi, in realtà, la liquidità, che è necessaria anche per gli istituti di credito, è altra cosa rispetto alla liquidità delle aziende di credito, che sono banche a breve termine, in cui i depositanti hanno diritto al rimborso a vista. Evidentemente si richiede un equilibrio nei depositi, negli impegni di spesa e nelle obbligazioni assunte dalle banche, che invece non si ritiene debba essere, con una manovra dirigistica garantita—dalla Banca d'Italia e dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per gli istituti di credito.

Poi, è assolutamente inconcepibile che talune norme possano essere applicabili agli istituti di credito. Quale ragione vi può essere di prevedere che i limiti dei tassi di interesse siano stabiliti dalla Banca d'Italia? Perché le provvigioni per i diversi servizi bancari per gli istituti di credito debbono essere stabiliti dalla Banca d'Italia? Questo si chiede giustamente a tutela del risparmiatore per le aziende di credito, ma non ha significato per quanto riguarda gli istituti di credito. La proporzione tra le diverse categorie di in-

vestimenti è garantita già dagli statuti. Per quanto riguarda poi le percentuali minime degli utili da destinarsi a riserve, certamente sono previste dagli statuti. Per quanto riguarda il rapporto tra il patrimonio netto e le passività e le possibili forme di impiego, tutti gli statuti prevedono specificamente le forme di impiego, così come tutta una serie di articoli che abbiamo fin qui esaminato, sono volti a specificare le forme di impiego. Ritengo poi che la lettera g) dell'articolo 32 non possa certamente trovare applicazione, trattandosi dell'onere per il depositante di contestare tempestivamente in merito all'estratto conto trasmesso. Per quanto riguarda il cumulo dei fidi, esso non può esistere per gli istituti di credito a medio e lungo termine e la concentrazione dei rischi ha un limite nella direttiva la cui emanazione si prevede nel secondo comma dell'emendamento 14. 2.

Per quanto riguarda l'articolo 35, le prime due lettere, *a* e *b*, trovano il loro corrispettivo nei commi terzo e quarto dell'emendamento presentato. Per quanto riguarda la lettera *c*), il concetto di immobilizzo è del tutto diverso in un istituto di credito che, facendo credito a medio e lungo termine, presuppone una certa durata degli investimenti. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 35, la lettera *a*), disciplina del rapporto tra patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari, evidentemente risponde a preoccupazioni di liquidità rispetto ai depositi a vista e non trova il suo corrispettivo per quanto riguarda gli istituti di credito. La lettera *b*), parla dei fidi, e valgono le argomentazioni poc'anzi fatte.

Per quanto riguarda la lettera *c*), norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali, non essendoci fidi non ci sarà bisogno delle dichiarazioni, a parte il fatto che il credito a medio e a lungo termine è garantito di solito mediante ipoteca.

La lettera *d*), invece, riguardante il concordato preventivo, potrebbe essere una norma estensibile.

L'articolo 33, che prevede che il comitato interministeriale ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia, non può essere esteso agli istituti in esame, innanzi tutto perché, come ho già sottolineato, negli statuti sono già previste le forme di impiego. Aggiungo, senza con questo voler offendere i colleghi della maggioranza, che negli interventi del comitato interministeriale per il credito e il risparmio ho una limitata fiducia finché essi sono espressione di governi di cui non riconosco onestamente, la obiettività, la sagacia e la pertinenza.

A questo punto mi pare che effettivamente l'estensione degli articoli 32, 33 e 35 non sia in taluni casi necessaria, in taluni altri nemmeno possibile. D'altra parte, la precisazione delle forme in cui il controllo può e deve avvenire, nelle ipotesi in cui questo è possibile e opportuno, è fatta nei commi secondo, terzo e quarto del nostro emendamento. Perché tuttavia riconosco che forme di controllo ulteriori possono rendersi in certi casi necessarie, cioè poiché non ho la certezza che le forme di controllo che abbiamo previsto possano essere esaustive, ho sottoscritto, insieme all'onorevole D'Alema un emendamento in cui si prevede che il CICR possa in certi casi emanare delle direttive per ulteriori controlli.

Concludo questo mio intervento dichiarando di non condividere il subemendamento del collega Fiandrotti perché sono del parere che la Banca d'Italia non debba rivolgere degli inviti, ma debba in realtà, nella sua funzione di controllo, svolgere una funzione più incisiva.

SANTAGATI. Senza entrare nel merito della discussione vorrei brevemente riepilogare la situazione. L'11 dicembre scorso il Governo all'improvviso presenta in aula, al Senato, un articolo aggiuntivo all'articolo 13 del provvedimento in esame, che diventa poi l'articolo 14 di cui stiamo discutendo. Oggi è stato presentato da parte dell'onorevole Rubbi e di altri colleghi un emendamento interamente sostitutivo

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1981

dell'articolo 14 e due subemendamenti, firmati rispettivamente dagli onorevoli D'Alema e Fiandrotti. Ora, poiché non ho né la certezza, né l'urgenza di quei colleghi che vorrebbero esaurire questa sera la discussione di questo articolo, chiedo un rinvio della discussione in considerazione in primo luogo dell'ora tarda, e in secondo luogo del fatto che comunque non sarà possibile approvare il provvedimento. Quindi, visto che questa nuova normativa indubbiamente ha aspetti che possono essere valutati in senso sia positivo sia negativo, penso che una pausa di riflessione ci possa consentire di arrivare ad una stesura migliore del testo.

Per questa ragione mi permetto di chiedere, signor presidente, un breve rinvio della discussione. Qualora la mia richiesta, che non formalizzo, non dovesse essere accolta, mi riprometto di entrare nel vivo del discorso, avvertendo che sarà un lungo discorso. Ho ascoltato la dotta ed apprezzatissima esposizione del collega Minervini ma, non avendo le cognizioni e le certezze di altri colleghi, dovrei procedere a questo punto ad una comparazione di tutti gli articoli, in primo luogo con la legge del 1936, per individuare le discrasie ed i collegamenti che si possono determinare.

PRESIDENTE. Sarebbe preferibile rinviare solo l'esame degli articoli sui quali la V Commissione bilancio deve esprimere il parere. Comunque mi rimetto alla decisione della Commissione.

BERNARDINI. La richiesta del collega Santagati mi sembra ragionevole. Ricordo però che nella riunione dei capigruppo ci preoccupammo dell'esigenza di approvare questo provvedimento entro il 5 febbraio, in relazione alla deliberazione sulla fusione ICIPU-CREDIOP, che dovrebbe avvenire sulla base del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Vi era infatti l'impegno di terminare questa sera l'esame degli articoli e di rinviare solo l'approvazione di quelli per i quali sono stati presentati emendamenti che comportano la richiesta di parere alla V Commissione bilancio.

SANTAGATI. Vorrei precisare che la mia richiesta è basata su motivi di approfondimento della portata di emendamenti che ho conosciuto solo questa sera. È evidente che, senza una previa preparazione, il mio intervento dovrebbe svolgersi almeno in due ore di tempo.

PRESIDENTE. Si potrebbe rinviare la discussione a domani mattina, al termine della seduta in sede referente.

MINERVINI. Vorrei fare una dichiarazione di carattere personale. Non ho alcuna ragione di oppormi alla richiesta del collega Santagati, ma faccio presente che domani e dopodomani sarò impegnato alla Commissione Sindona, in cui sono l'unico rappresentante del mio gruppo, senza possibilità di essere sostituito. Domani per l'interrogatorio dell'ex governatore della Banca d'Italia Carli e dopodomani per il confronto tra Ventriglia, Barone e Puddu. Dico soltanto questo per giustificare la mia assenza da questa Commissione nelle sedute di domani e dopodomani ma non faccio alcuna richiesta perché non voglio far pesare questa mia esigenza, che forse è di carattere personale. Faccio comunque presente la situazione a titolo di mia personale giustificazione.

AZZARO. Anch'io giustifico fin d'ora la mia assenza per lo stesso motivo.

D'ALEMA. Lo stesso vale per me, ma noi possiamo farci sostituire e quindi non c'è alcun problema.

PRESIDENTE. Con l'intesa di portare a termine l'esame del provvedimento nella seduta di domani, il seguito della discussione sul complesso dell'articolo 14 e sull'intero provvedimento è rinviato a domani al termine della seduta in sede referente.

**La seduta termina alle 22.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO